



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente ai tesserati RUPENI Franco (id FSI 103803) GROMOVVS Sergej (id FSI 121317)

Con segnalazione del 23 luglio 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del “II Torneo Rapid Val delle Rose” MARCUCCI Massimiliano (A.C.N.) che: *“Durante l'ultimo turno, i giocatori Rupeni Franco e Gromovs Sergejs, che si stavano incontrando, hanno cominciato a discutere animatamente, arrecando disturbo alle altre partite ancora tutte in corso. Alla mia richiesta di chiarimento, Gromovs ha fermato l'orologio e ha parlato di una mossa irregolare dell'avversario, pur non apparendo nulla di anomalo sulla scacchiera. Appurato ciò, ho invitato i giocatori a continuare ma entrambi hanno continuato a litigare, arrecando ancora disturbo; a quel punto ho detto loro che avrei dato partita persa ad entrambi se non avessero continuato a giocare e visto che l'alterco stava continuando, ho sanzionato la sconfitta per entrambi”.*

In data 7 agosto 2017 perveniva una nota da parte di Gromovs Sergej nella quale veniva precisato che:

“Ho sempre tenuto un atteggiamento rispettoso verso l'Arbitro, sia in precedenti tornei che nel caso in oggetto (II Torneo Rapid Val delle Rose). In particolare, sottolineo di essermi sempre rivolto all'Arbitro con la formula “Signor Arbitro”. Riconosco che, causa la tensione dell'ultimo turno del torneo, posso aver alzato la voce in maniera da arrecare, seppur involontariamente, disturbo agli altri partecipanti. Ho accettato la sconfitta a tavolino quale sanzione per il mio comportamento inappropriato. Dopo la premiazione ho chiesto scusa all'Arbitro, agli Organizzatori e agli altri partecipanti per il disturbo arrecato.....”.

In data 1 settembre 2017 perveniva una nota da parte di Rupeni Franco nella quale veniva precisato che:

“Dopo qualche mossa il Nero (Gromovs), in difficoltà sin dalle prime mosse, comincia (e continua) a sbuffare e ad agitare le braccia. Verso la decima / dodicesima mossa il Bianco (Rupeni) muove la propria mano verso un proprio Alfiere e quindi, senza averlo toccato, esegue una mossa di Torre. Dopo alcune mosse Gromovs, senza chiamare l'arbitro e alzando la voce, contesta a Rupeni di aver toccato l'Alfiere ed esegue la mossa sbattendo violentissimamente il suo Alfiere, collocato in b7, nella casa e4. A questo punto Rupeni invita gentilmente Gromovs a “tenere un atteggiamento più corretto”, ma Gromovs protesta alzando la voce perché, secondo lui, Rupeni sta reclamando l'irregolarità della sua ultima mossa Ab7-e4, la quale, pur essendo corretta, era stata giocata in modo assolutamente scorretto (la violenza della sua esecuzione aveva fatto sobbalzare l'arbitro e disturbato lo svolgimento del torneo).

Richiamato dal rumore della mossa e dalle grida del Nero, l'arbitro sopraggiunge, sollecita i due giocatori al silenzio (sollecito recepito da Rupeni ma non da Gromovs) e invita i giocatori a riprendere la partita. Rupeni esegue in assoluto silenzio la sua mossa, mentre Gromovs riprende a protestare chiassosamente. Al che l'arbitro, dopo aver osservato la posizione – palesemente



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

perdente per Gromovs –, mostrando di essere indeciso sul da farsi, sorprendentemente disfa la posizione, mette i pezzi nella posizione di partenza e decide di assegnare ad entrambi i giocatori partita persa. Dopo aver stigmatizzato l'assurdità della decisione arbitraria, Rupeni esce immediatamente dalla sala. Le successive e reiterate urla di Gromovs sono state sentite all'esterno dell'edificio del torneo (alla distanza di almeno venti metri) per alcuni minuti: da queste ulteriori chiosose rimostranze Rupeni si è tenuto ben lontano, essendo rimasto all'esterno dell'edificio fino al momento della premiazione”.

Il Regolamento Internazionale degli Scacchi stabilisce che:

“L'arbitro deve: 12.2.1. Assicurare il 'fair play', 12.2.2. Agire nel miglior interesse della competizione, 12.2.3. Assicurare che sia mantenuto un buon ambiente di gioco. 12.2.4. Assicurare che i giocatori non vengano disturbati. 12.2.5. Supervisionare il procedere della competizione”.

L'articolo 35 lett. d) del Regolamento del Settore Arbitrale stabilisce che l'arbitro:

“verifica il regolare svolgimento degli incontri, il corretto funzionamento degli orologi, la sussistenza di condizioni adeguate allo svolgimento degli incontri”.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che:

“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.

Nel caso di specie, i due giocatori hanno dato vita ad una contestazione la cui origine, considerate le differenti versioni offerte dai soggetti, non è perfettamente ricostruibile, ma che è stata risolta dall'intervento dell'arbitro. Più in generale, le decisioni del direttore di gara, corrette o sbagliate che siano, non possono essere oggetto del giudizio del Giudice Sportivo. Quel che rileva in questa sede è il comportamento dei giocatori che, essendo già stato punito (a torto o a ragione) con l'attribuzione della sconfitta per entrambi, non pare ulteriormente sanzionabile.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 6/9/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano

